Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1974, n. **266.**
Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il finanziamento degli enti di sviluppo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972. Sulla somma predetta grava l'assegnazione della somma di lire 400 milioni all'Ente regionale di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente delta padano - ente di sviluppo, dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'E.T.F.A.S. - ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti di cui al precedente secondo comma, è autorizzata la spesa di lire 43.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di lire 71.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1974 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Art. 2.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

E' inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni 1973 e 1974, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini istituzionali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente art. 1 e dal primo comma del precedente art. 2 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle disponibilità medesime, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, dal terzo comma del precedente art. 1 e dal secondo comma del precedente art. 2 si farà fronte rispettivamente a carico e mediante riduzione, per detti importi, dei fondi iscritti al corrispondente capitolo 5381 per gli stessi anni finanziari.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente art. 1 si provvederà, per l'anno 1974 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA —
GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 67. — CORAZZINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Livio Piomarta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Livio Piomarta », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 luglio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1974
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 59

(5404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Romeo Romei ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Romeo Romei », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 febbraio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1974
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 60

(5405)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1974.

Nomina dei membri del comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1969, con il quale si è provveduto alla nomina, per un quadriennio, dei membri del consiglio consultivo dell'Ente, integrato a norma dell'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del comitato suindicato per decorso quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni formulate ai sensi dell'art. 9 della menzionata legge 27 novembre 1939, n. 1780, dai Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1974-78 sono nominati membri del comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie:

Bottalico dott. Michele e Piccolí dott. Gualfardo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ulissi dott. Terse, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Carletti dott. Amos, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Matthaeis dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240, il predetto comitato consultivo è integrato dal sig. Parma Olinto e dall'avv. Pietro Ponis.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

RUMOR

(5406)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1973.

Sostituzione di un componente il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia;

Vista la nota n. 73194, datata 11 ottobre 1973, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con la quale si designa quale componente del comitato di cui sopra, l'ing. Luigi Chiappa in sostituzione del dott. Severino Cristofoli, deceduto;

Decreta:

L'ing. Luigi Chiappa, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, in sostituzione del dott. Severino Cristofoli, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1973
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 374

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia;

Vista la nota datata 12 dicembre 1973 dell'assessore all'ecologia della regione Lombardia, con la quale si comunica che il dott. Carlo D'Alessandro, segretario del comitato in parola, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico e si designa, per la sostituzione il dottor Lino Malvisi;

Decreta:

Il dott. Lino Malvisi, funzionario in servizio presso l'assessorato all'ecologia della regione Lombardia, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la regione Lombardia, in sostituzione del dott. Carlo D'Alessandro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 144

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 relativo alla nomina del consiglio di amministrazione della predetta Scuola per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1971 con il quale il consigliere d'ambasciata Amedeo Solgerini, destinato all'estero veniva sostituito dal dott. Fausto Bacchetti, quale rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1971 con il quale il prof. avv. Giovanni Baccaria veniva sostituito dal dott. Ettore Aragona nella sua qualità di esperto;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1973 con il quale veniva designato quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione il primo dirigente dott. Sante Serangeli in sostituzione della dott.ssa Alma Fioravanti, collocata a riposo;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione del predetto consiglio di amministrazione per scaduto triennio;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1974 e per la durata di un triennio, è ricostituito il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, così composto:

Levi prof. Teodoro, direttore della Scuola archeologica italiana di Atene, presidente;

Serangeli dott. Sante, primo dirigente, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Aragona dott. Ettore, in qualità di esperto;

Caputo prof. Giacomo, libero docente di archeologia e storia dell'arte presso l'Università degli studi di Firenze, in qualità di esperto.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento di detto consiglio graverà sui fondi annualmente a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene, di cui all'art. 11 della citata legge n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Sostituzione di tre membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968 con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1970, con il quale il dott. Calogero Gangarossa è stato nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Achille Pianese;

Considerato che il dott. Costante Livrea è stato nominato direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, in sostituzione del dott. Calogero Gangarossa, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del dott. Calogero Gangarossa;

Vista la nota n. 160657 del 10 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, ha designato il dott. Giancarlo De Carolis in sostituzione del dott. Umberto Nuzzaci, collocato a riposo;

Vista la nota n. 202437/40 del 4 gennaio 1974, con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ha designato il dott. Salvatore Vadalà in sostituzione del dott. Davide Matella, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Costante Livrea, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il dott. Giancarlo De Carolis, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, e il dott. Salvatore Vadalà, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale del tesoro, sono nominati membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione rispettivamente del dott. Calogero Gangarossa, del dott. Umberto Nuzzaci e del dott. Davide Matella, che cessano dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5456)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 21 settembre 1973, n. 275, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la classifica a statale della strada provinciale « Gruttina » limitatamente al tratto collegante il centro abitato di Ceccano (innesto strada statale n. 637) alla strada statale n. 156, dell'estesa di km. 6+100 circa;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e l'amministrazione provinciale di Frosinone, che si sono pronunciati favorevolmente con voti rispettivamente in data 20 ottobre 1973, n. 1233, e in data 6 ottobre 1971, n. 20569;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 637/dir « di Frosinone e di Gaeta » con i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 637 a Ceccano-innesto strada statale n. 156 al km. 13+020 », dell'estesa di km. 6+100 circa.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1974
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 50

(5409)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessita di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Approvazione della convenzione stipulata fra la società Sea Insurance Company Limited, in Liverpool, e la società Sun Insurance Company, in Londra, per il trasferimento volontario del portafoglio italiano relativo ad alcuni rami danni, dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società Sea Insurance Company Limited, con sede in Liverpool, in data 5 dicembre 1973, con la quale è stato previsto, con decorrenza 31 dicembre 1973, previa rinuncia all'esercizio dei rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, il trasferimento del portafoglio italiano dei contratti dei rami stessi alla società Sun Insurance Company Limited, direttamente dall'una all'altra delle rispettive rappresentanze generali per l'Italia;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società Sun Insurance Company Limited, con sede in Londra, in data 5 dicembre 1973, con la quale è stato previsto, con la stessa decorrenza, di ricevere analogamente dalla società Sea Insurance Company Limited il portafoglio italiano dei contratti dei rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Vista la relativa convenzione stipulata tra le due società in data 11 dicembre 1973, per l'esecuzione di tale trasferimento volontario di portafoglio alla data del 31 dicembre 1973;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento, regolando il passaggio fra le parti dei diritti e oneri relativi al portafoglio trasferito, in particolare per quanto attiene alle riserve premi e sinistri;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalle due richiamate società per l'approvazione della convenzione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 11 dicembre 1973, in ordine alle deliberazioni citate nelle premesse, fra la società Sea Insurance Company Limited, con sede in Liverpool, e la società Sun Insurance Company, con sede in Londra, per il trasferimento volontario, con decorrenza 31 dicembre 1973 e secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione stessa, del portafoglio italiano dei contratti dei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: De Mita

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Rettifica alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che modifica la denominazione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il precedente decreto in data 18 gennaio 1974 con cui venivano determinate le caratteristiche dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro, aperto al traffico aereo civile, prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione;

Considerato che la misura del livello medio del sedime aeroportuale e del livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, indicati nel predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1974 in m. 161 s.l.m., è di m. 49 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di apportare la conseguente rettifica al decreto ministeriale sopra indicato;

Decreta:

La misura del livello medio del sedime aeroportuale e del livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro, aperto al traffico aereo civile, è di m. 49 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: Preti

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota del 18 aprile 1970, n. 109, con la quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha deliberato di chiedere, fra l'altro, la classificazione tra le strade provinciali della strada comunale denominata « Colli » dalla strada statale n. 372 alla strada provinciale Fenarise ed alla strada provinciale Casalduni, dell'estesa di km. 5+500;

Visto il voto dell'11 settembre 1973, n. 733, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 5 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: Lauricella

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Riconoscimento ufficiale del gas « Metilmercaptano » come gas tossico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda datata 26 ottobre 1973 della S.p.a. Clesa, con sede in Lonigo, con la quale si chiede l'autorizzazione a custodire, conservare ed usare gas metilmercaptano;

Ritenuto che detta sostanza per le sue caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, debba essere considerata gas tossico, ai fini e agli effetti del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici;

Visto l'art. 2 del sopra citato regolamento speciale;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Metilmercaptano » è ufficialmente riconosciuta come gas tossico agli effetti del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni;

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è aggiunta la voce « Metilmercaptano » e la tabella approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è integrata con la voce suddetta, come in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Elenco alfabetico delle sostanze che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini e depositi		Trasporti	
	No	Si	Quantità che è consentito custodire e conservare	Autorità che concede l'autorizzazione (a. 10) Med. Prov.	Quantità che è consentito trasportare senza licenza	Se occorre licenza
Metilmercaptano	—	Si	Nessuna	Medico provinciale	Fino a 15 kg.	Si oltre i 15 kg.

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Collocamento in ruolo, mediante concorsi interni riservati, del personale a contratto dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale è stata conferita all'Istituto nazionale della nutrizione personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante le norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione approvato con decreto 6 aprile 1964 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la delibera assunta in data 21 dicembre 1973 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale si dispone in ordine al collocamento in ruolo — mediante concorsi interni riservati e nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle singole carriere, ad eccezione di quelle riferite ai ruoli della carriera direttiva dei ricercatori — del personale assunto a contratto dall'Istituto medesimo a diretto carico del bilancio od utilizzato presso uffici strutturati nell'ambito della sede centrale;

Considerato che la sopra citata delibera porta anche la declaratoria di cessazione dell'efficacia dell'art. 68, e successive integrazioni, del regolamento giuridico ed economico per il personale dell'ente, sulla cui base può instaurarsi un rapporto a contratto;

Ritenuto, pertanto, che possa provvedersi all'approvazione della delibera di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la delibera assunta in data 21 dicembre 1973 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale si dispone il conferimento, mediante concorsi interni e riservati al personale assunto a contratto, dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle singole carriere ad eccezione di quelle riferite ai ruoli della carriera direttiva del personale di ricerca.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 68, e successive modificazioni, del regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(5567)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert Rackmales, console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(5140)

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Scerni, vice console onorario della Liberia a Genova.

(5141)

In data 29 maggio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Morini, vice console onorario della Thailandia a Milano.

(5142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Lina Grisenti, nata a Roccabianca (Parma) il 17 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 6 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5244)

Il dott. Aurelio Gianfreda, nato a Poggiardo (Lecce) il 9 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, conseguito presso il Politecnico di Milano il 21 dicembre 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5245)

La dott.ssa Giuseppina De Benedetti Paolini, nata a Genova il 18 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 15 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5246)

La dott.ssa Myriam Cappuccio, nata a Roma il 5 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 9 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5247)

La dott.ssa Biancamaria Brovelli, nata a Milano il 13 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 2 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5248)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 138, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 3 luglio 1967 dal prof. Guido Gammarota, avverso la nota di qualifica di «buono» attribuitagli per l'anno scolastico 1965-66 e avverso la mancata decisione del ricorso 18 ottobre 1966 circa il conferimento di incarico di insegnamento per l'anno solastico 1966-67.

(5150)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 139, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 settembre 1970 dal prof. Giuseppe Randazzo, avverso la mancata inclusione nelle graduatorie dei docenti non di ruolo e sistemazione nella provincia di Forlì e di Trapani per l'anno scolastico 1970-71.

(5151)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 232, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 marzo 1970 dal sac. Enrico Tosi, insegnante incaricato di religione negli istituti tecnici, avverso il provvedimento ministeriale 28 novembre 1969, n. 2263, concernente il recupero della quota di aggiunta di famiglia corrispostagli per la madre a carico.

(5152)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Savoja Michele, avverso il provvedimento ministeriale n. 2827 del 6 dicembre 1971, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato da altro aspirante, gli veniva revocato l'incarico della presidenza dell'istituto tecnico per geometri «L. da Vinci» di Caltanissetta.

(5243)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bidoni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2025/M)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2026/M)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2027/M)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2028/M)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 525.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2030/M)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.071.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2033/M)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 715.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2034/M)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 519.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2035/M)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2036/M)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 865.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2037/M)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2038/M)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2039/M)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 743.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2040/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.604.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202/M)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.086.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2041/M)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.898.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2042/M)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.095.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2043/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi dell'8 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644,25	644,25	643,50	644,25	645,50	644,15	644,10	644,25	644,25	644,25
Dollaro canadese	661,80	661,80	661 —	661,80	662,50	661,70	662,10	661,80	661,80	661,80
Franco svizzero	216,60	216,60	216,75	216,60	216,50	216,60	216,55	216,60	216,60	216,60
Corona danese	108,73	108,73	109,25	108,73	108,30	108,70	108,82	108,73	108,73	108,73
Corona norvegese	119,32	119,32	119,75	119,32	119,50	119,30	119,26	119,32	119,32	119,32
Corona svedese	146,92	146,92	147,25	146,92	148 —	146,90	146,85	146,92	146,92	146,92
Fiorino olandese	243,13	243,13	243,75	243,13	243 —	243,10	243,09	243,13	243,13	243,13
Franco belga	16,965	16,965	17,02	16,965	16,95	16,95	16,94	16,965	16,96	16,96
Franco francese	134,15	134,15	134,45	134,15	133,80	134,10	134,30	134,15	134,15	134,15
Lira sterlina	1539,70	1539,70	1543 —	1539,70	1541 —	1539,60	1539,70	1539,70	1539,70	1539,70
Marco germanico	253,25	253,25	253,45	253,25	253,30	253,20	253 —	253,25	253,25	253,25
Scellino austriaco	35,53	35,53	35,58	35,53	35,40	35,50	35,55	35,53	35,53	35,53
Escudo portoghese	25,81	25,81	25,93	25,81	25,80	25,80	25,80	25,81	25,21	25,81
Peseta spagnola	11,29	11,29	11,35	11,29	11,27	11,30	11,29	11,29	11,29	11,29
Yen giapponese	2,241	2,241	2,24	2,241	2,26	2,24	2,24	2,241	2,24	2,24

Media dei titoli dell'8 luglio 1974

Rendita 5 % 1935	83,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,375
» 5 % (Ricostruzione)	85,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,975
» 5 % (Città di Trieste)	82,450
» 5 % (Beni esteri)	82,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	85,750
» 6 % » » 1970-85	89,175
» 6 % » » 1971-86	87,500
» 6 % » » 1972-87	88,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1974

Dollaro USA	644,175
Dollaro canadese	661,95
Franco svizzero	216,575
Corona danese	108,775
Corona norvegese	119,29
Corona svedese	146,885
Fiorino olandese	243,11
Franco belga	16,952
Franco francese	134,225
Lira sterlina	1539,70
Marco germanico	253,125
Scellino austriaco	35,54
Escudo portoghese	25,805
Peseta spagnola	11,29
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 127, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 novembre 1969 dal sig. Cleva Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 8472-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4970)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 137, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 agosto 1969 dalla sig.ra Sajn Ivana nata Zuzek, avverso il decreto ministeriale n. 6484-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4971)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 208, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1969 dalla sig.ra Cellucci Pierina nata Revelant, avverso il decreto ministeriale n. 4937-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4976)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 139, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 aprile 1969 dalla sig.ra Mervic Rafaela, avverso il decreto ministeriale n. 7218-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4972)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 170, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dal sig. Cavazza Ernesto, avverso il decreto ministeriale n. 4868-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4984)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 170, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Spinotti Vittorio, nato a Trieste il 15 febbraio 1900, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(5348)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 185, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 31 marzo 1969 dalla sig.ra Umek Anna, avverso il decreto ministeriale n. 1696-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4974)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 196, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1969 dal sig. Kodric Jozef, avverso il decreto ministeriale n. 6639-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4973)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 170, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 agosto 1969 dal sig. Pavsic Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 6089-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4975)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « CO.S.P.A. - Sambenedettese pesca atlantica », in S. Benedetto del Tronto.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1974 il dott. Giulio Donadio è stato nominato, per un periodo di sei mesi, commissario governativo della società cooperativa « CO.S.P.A. - Sambenedettese pesca atlantica », in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), in sostituzione del dott. Armando Ferrari che ha rinunciato all'incarico.

(5249)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », in Parma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1974 il dott. Mario Gandolfi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », con sede in Parma, in sostituzione del dott. Giovanni Guerra.

(5347)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

494° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 5 Industria, foglio n. 132, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., in Roma, alla concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Monte Rusiana », sita in territorio del comune di Auronzo (Belluno).

Decreto ministeriale 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 5 Industria, foglio n. 131, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della società M.A.I.S.A. (Società anonima mineraria amiantifera italiana), in Milano, alla concessione della miniera di amianto denominata « Ponte e Vetto », sita in territorio del comune di Lanzada (Sondrio).

Decreto ministeriale 6 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974, registro n. 6 Industria, foglio n. 204, con il quale la concessione perpetua del giacimento di caolino denominato « Valle dell'Orco », sita in territorio del comune di Schio (Vicenza), è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al sig. Giuseppe Poletto, domiciliato in S. Giorgio di Perlena (Vicenza).

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 22 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano, addì 14 aprile 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 8, con il quale al sig. per. min. Enrico Parissenti, domiciliato a Trento, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della miniera di mica, feldspato ed associati denominata « Santa Apollonia », sita nei comuni di Ponte di Legno e Temù (Brescia).

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli, addì 23 marzo 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, con il quale alla Sud mineraria S.p.a., in Milano, è accordata la concessione della miniera di feldspati denominata « Fossa Arena », sita in territorio del comune di Arena (Catanzaro), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 8 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli, addì 23 marzo 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 2, con il quale alla ditta Arruzza Nicola, in Messina, è accordata la concessione mineraria per feldspati e silicati idrati di alluminio denominata « Palombara », sita in comune di Dinami (Catanzaro), per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4989)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del torrente Steria in comune di Cervo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste 30 dicembre 1970 si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del codice della navigazione, tra il pubblico demanio marittimo ed il demanio idrico alla foce del torrente Steria, nel senso che il limite tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) è determinato dal prolungamento della linea che rappresenta il limite della particella n. 560 al confine con la particella n. 647 del F. 1 del comune di Cervo, riportato nella planimetria in scala 1:2000 allegata al sopracitato decreto. Detto limite sarà indicato in loco da termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura « D-M » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(5149)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 1389, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ascoli Piceno, con sede sociale in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(5250)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 305 del 31 maggio 1974 relativa all'importazione di latte in polvere per uso zootecnico.

(5251)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bardonecchia

Con decreto 28 giugno 1973, n. 72, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra ed in destra del torrente Rho in comune di Bardonecchia (Torino) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappale 668 (mq 6.100) e foglio 26 mappale 738 (mq 9.612) di complessivi mq 15.712 ed indicati nella planimetria rilasciata il 9 maggio 1972 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5413)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo del torrente Ghelpach in comune di Asiago

Con decreto 1° marzo 1974, n. 150, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo del torrente Ghelpach in comune di Asiago (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 541 ½ della superficie di mq 145 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 ottobre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 9 gennaio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2694/71 e n. 2879/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	I Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0130 20	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 30% . .	0130 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona A (9)		1,44
	— le altre destinazioni		2,52
	2. superiore a 4%	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona A (9)		1,44
	— le altre destinazioni		2,52
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%	0150 00	—
	2. superiore a 4%	0160 00	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01 (segue)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200 00	—
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	14,40
	(2) non nominati	0300 17	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	—
	III. superiore a 45 %	0400 00	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 22	6,00
	(22) altri	0720 27	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 32	9,00
	(22) altri	0720 37	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 42	18,00
	(22) altri	0720 47	—
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:		
	(aa) condizionati per la vendita al minuto	0820 11	19,32
	(bb) altri	0820 21	—
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0920 12	19,32
	(22) altri	0920 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0920 22	19,32
	(22) altri	0920 27	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1120 40	—
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1220 00	—
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1320 20	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	1410 20	7,30
	2. altri	1510 00	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	2,20
	(22) non nominati	1610 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	7,30
	(22) non nominati	1610 27	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	8,60
	(22) non nominati	1610 34	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	14,40
	(22) non nominati	1610 48	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 52	—
	2. superiore a 45%	1710 00	—
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 22	0,0600 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 27	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 32	0,0900 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 37	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 42	0,1800 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 47	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 12	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 17	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 22	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 27	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2620 40	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2720 20	— (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	1,86 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	7,30 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% . .	2910 42	— (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	— (1) per kg
04.03	Burro (4) (5):		
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85%:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . .	3110 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (3) (9)		58,00
	- le altre destinazioni		50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00
	(III) altri	3110 30	—
	B. altri	3210 00	—
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Cruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		15,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		17,71
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		—
	- le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		14,00
	- le altre destinazioni		30,92
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		14,00
	- le altre destinazioni		30,92
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattuggiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino . . .	4710 16	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		31,00
	- le altre destinazioni		36,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		31,00
	- la zona E (9)		40,00
	- le altre destinazioni		36,50
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		29,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	5,20
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		11,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		29,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		29,00
	- la zona F (9)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		29,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (8):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b)-1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b)-1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	—

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 3 gennaio 1972 è di L. 43,05 (regolamento n. 2877/71);
per il periodo dal 4 gennaio 1972 al 5 gennaio 1972 è di L. 30,30 (regolamento n. 8/72);
per il periodo dal 6 gennaio 1972 al 9 gennaio 1972 è di L. 21,30 (regolamento n. 29/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 3 gennaio 1972 è di L. 43,05 (regolamento n. 2877/71);
per il periodo dal 4 gennaio 1972 al 5 gennaio 1972 è di L. 30,30 (regolamento n. 8/72);
per il periodo dal 6 gennaio 1972 al 9 gennaio 1972 è di L. 21,30 (regolamento n. 29/72).

(3) Destinato ad essere immesso in consumo in questa zona. La restituzione è pagata soltanto allorchè si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni » (regolamento (CEE) n. 1005/71).

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(5) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.03-A verso la zona *E* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1368/69).

(6) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) numero 1579/70).

(8) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere;

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica Malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paolo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compresa l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(4697)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pirri

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Eligio Caschili è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pirri (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Governatore: CARLI

(5391)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina dello Ionio alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Governatore: CARLI

(5392)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 giugno 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Concamarise (Verona), in amministrazione straordinaria, il rag. Pietro Manni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5393)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Orbetello

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1974, n. 4138, è stato approvato il piano di zona Fonteblanda e Talamone, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Orbetello (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5108)

Approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano

Con deliberazione della giunta regionale 11 aprile 1974, n. 3345, è stato approvato il piano di zona, frazioni, integrazione deliberazione della giunta regionale 16 gennaio 1974, n. 152, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Montepulciano (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5109)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 1973, n. 6020, è stato approvato il piano particolareggiato n. 2, via R. Redi, del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5110)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Monopoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 1387, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Monopoli (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(5015)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Visto il decreto prefettizio n. 11419/562/29/V del 6 dicembre 1929, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Luxa Teresa ved. Regent, nata a Trieste il 14 ottobre 1890, venne ridotto in forma italiana di « Reggente », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alle figlie Maria, Rosalia, Vera e Giovanna;

Vista la domanda di data 25 maggio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.na Rosalia Reggente, nata a Trieste il 20 agosto 1913 e qui residente, Prosecco 216, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Regent »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/562/29-V del 6 dicembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome della sig.na Rosalia Reggente è restituito nella forma originaria di « Regent ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 17 giugno 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(5157)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973, registro n. 46 Difesa, foglio n. 341, relativo alla ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso nel ruolo stesso a tre posti di ingegnere della Marina in prova.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Sedi di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, riservato ai laureati in ingegneria meccanica.

Un posto è riservato agli impiegati delle carriere di concetto della Difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia, Aulla, Roma.

La destinazione nella sede di Roma potrà essere assegnata dopo un opportuno periodo di tirocinio nelle altre sedi indicate.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (vedi programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7 e 8 ottobre 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste:

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 a presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nelle domande

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nel precedente art. 1;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio e costituirà il voto definitivo del colloquio stesso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585 saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 184

ALLEGATO 1

(Rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (*3-bis*) perchè (*3-ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . . ;

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . con specializzazione (7) . . . . . . rilasciato da (8) . . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . . . . .;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso (10-*bis*) . . . . . .;

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . presso (10-*bis*) . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria (11) . . . . . .;

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12) . . . . . .

. . . ., li . . . . . .

Firma (*)

. . . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati (cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero *furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale*;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960 n. 1306 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970 n 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(Cfr. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(in numero di due)

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove, essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Elementi di tecnologie meccaniche.
Elementi di progetto e costruzioni di macchine.
Elementi di macchine termiche ed elettriche.
Elementi di misure meccaniche.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

(Rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una *dichiarazione di* invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione *nazionale mutilati e invalidi del lavoro* dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendonsi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5

(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardi-

di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(4940)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale della aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1973, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 368, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori, della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Quaranta ing. Federico, dirigente generale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Patota dott. Sergio, ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale predetta;

Del Buono prof. Mario, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni nell'istituto tecnico per geometri « Valadier » di Roma;

Lizzio prof. Michele, ordinario di topografia e disegno topografico nell'istituto tecnico per geometri « Alberti » di Roma;

Martino ing. Salvatore, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale menzionata.

Segretario:

Vasta Felice, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale di cui sopra.

Alla commissione viene aggregato, in qualità, di membro aggiunto per le prove di lingua straniera, il dott. Elio Calì, dirigente generale a riposo delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per l'importo di presumibili L. 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1974
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 229

(4942)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1973, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 368, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile, stabilendosi l'espletamento delle prove scritte a decorrere dal giorno 27 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1973 in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice che comprende, in qualità di membro, il prof. Mario Del Buono;

Considerato che il predetto docente ha comunicato di essere impossibilitato ad espletare l'incarico di cui sopra per sopravvenute ragioni di salute ed è, pertanto, necessario provvedere alla sua immediata sostituzione nell'incarico stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Mario Del Buono è sostituito nell'incarico di cui alle premesse dal prof. Vittoriano Manieri, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni nell'istituto tecnico per geometri « Alberti » di Roma.

All'interessato verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1974
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 228

(4943)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Passeri Alberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Fanucci Angelo, n. 157, primario dell'ospedale nuovo Regina Margherita di Roma è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia che si terrà in Roma il giorno 17 dicembre 1973 in sostituzione del prof. Passeri Alberto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 100

(5129)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria e Toscana, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Sciotti Bruno, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72 che si terrà in Roma il giorno 19 gennaio 1974 in sostituzione del dottor D'Ari Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 98

(5126)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Dioguardi Nicola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Zanussi Carlo, n. 79, direttore di patologia medica II, dell'Università di Milano, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di medicina generale per il sud che si terrà in Roma il giorno 10 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Dioguardi Nicola, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 74

(5125)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Rescigno Bonaventura ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lucchesi Michele, n. 6, direttore dell'istituto di tisiologia dell'Università di Sassari è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà in Roma il giorno 14 febbraio 1974 in sostituzione del prof. Rescigno Bonaventura, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 101

(5127)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741820)